



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere relatore
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario

nella camera di consiglio del 5 giugno 2023;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n 174 (Codice di giustizia contabile);

VISTO il Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 e, in particolare, l'art.4;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la deliberazione n. 14/2023/INPR del 9 febbraio 2023 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 7/2023 del 1° marzo 2023 con il quale al Consigliere Susanna Loi è stata assegnata, secondo i criteri ivi specificati, la verifica degli adempimenti connessi alla presentazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011, da parte degli amministratori degli enti locali per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 3225 del 31 maggio 2023 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 31 maggio 2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Consigliere Susanna Loi,

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO CHE

In data 19 aprile 2023 è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 dal comune di **Budoni** (SS), interessato dalle elezioni del 28-29/05/2023.

La relazione è risultata:

- sottoscritta il 7 aprile 2023 dal Sindaco;
 - munita di certificazione dell'Organo di revisione in data 18 aprile 2023;
 - pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data 19 aprile 2023.
- L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

-Ai fini della determinazione dei termini previsti dalla legge per gli adempimenti in materia la Sezione intende seguire l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale il calcolo a ritroso dei sessanta giorni fissato dal citato art. 4 comma 2, va

compiuto con riferimento alla scadenza del mandato, i cui cinque anni di durata decorrono dalla data delle elezioni e, per la precisione, da quella di proclamazione degli eletti(SSRR sentenza n. 5/2021 e sentenza n. 18/2022; Sezione delle Autonomie n.18/2021; Sezione controllo Lazio n. 83/2021 e n.1972023; deliberazione Sezione controllo Lombardia n. 127/2022). Le precedenti elezioni amministrative nel comune di Budoni si sono svolte in data 10 giugno 2018, senza che sia stato possibile, sulla base della documentazione in possesso della Sezione, accertare con precisione la data di proclamazione del nuovo Sindaco. Si è ritenuto, peraltro, non necessario intraprendere attività istruttoria in merito atteso che, nel caso all'esame, il termine di cui al citato art. 4 comma 2 può dirsi rispettato già con riguardo alla data delle elezioni.

RILEVATO

alla luce di quanto sopra esposto in punto di fatto e di diritto, che la relazione di fine mandato del Comune di Budoni è stata redatta in conformità al contenuto prescritto, sottoscritta, certificata e pubblicata nei termini

ACCERTA

l'avvenuto rispetto, da parte dei soggetti tenutivi, degli obblighi di legge in riferimento alla relazione di fine mandato dettati dall'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 5 giugno 2023.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Budoni.

IL RELATORE
Susanna Loi

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 6 giugno 2023

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Mullano